

Voce DIRITTO <http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto/> (Solo Capitoli 1, 2, 4.4).

diritto In senso oggettivo, il complesso di norme giuridiche, che comandano o vietano determinati comportamenti ai soggetti che ne sono destinatari, in senso soggettivo, la facoltà o pretesa, tutelata dalla legge, di un determinato comportamento attivo od omissivo da parte di altri, o la scienza che studia tali norme e facoltà, nel loro insieme e nei loro particolari raggruppamenti.

1. Il d. in senso oggettivo

Con l'espressione d. oggettivo o d. positivo ci si riferisce al complesso delle norme poste dall'autorità sovrana e che costituiscono l'ordinamento giuridico. Elementi essenziali del d. oggettivo sono le norme giuridiche, che fungono da regole per una determinata classe di rapporti intersoggettivi, e le fonti del d., da cui le norme scaturiscono. Strettamente connesse alla nozione di norma sono le nozioni di fattispecie e di sanzione. L'essere regola della norma si identifica con la creazione della cosiddetta fattispecie giuridica, cioè di un rapporto tra uno o più fatti e uno o più eventi qualificati come effetto dei primi, non dipendenti necessariamente sul piano della causalità materiale, ma affermati sul piano della causalità giuridica. D'altra parte, l'essere precetto della norma implica la sanzione, vale a dire l'applicazione di una pena quale conseguenza dell'azione che viola la norma, sebbene occorra sottolineare come tale concezione, di matrice normativistica, non renda pienamente conto della complessa fenomenologia della sanzione, e in particolare del modo in cui agiscono le cosiddette sanzioni positive o premiali, e più in generale gli imperativi senza sanzione. In ogni caso, l'applicazione concreta delle sanzioni previste dalle norme giuridiche implica, a sua volta, un accertamento circa la violazione dei comandi contenuti nelle norme. Questo accertamento, circondato di precise garanzie per i soggetti coinvolti, è il processo; qui l'azione e la norma diventano termini di un giudizio in forza del quale si stabilisce se l'azione considerata possa essere compresa nell'ambito di previsioni della norma e assoggettata alle sanzioni in quella previste. Nel suo perenne significato il processo presuppone la presenza e l'attività di un soggetto imparziale, che può essere l'arbitro di una controversia, ovvero il giudice in quanto espressione di una volontà obiettiva di ordine propria dello Stato. Tra i valori che concorrono a formare il significato globale del d. va anche ricordato il principio della certezza del d., secondo cui ogni individuo deve essere messo in condizione di conoscere la norma giuridica alla quale la sua azione è assoggettata poiché, diversamente, la norma non sarebbe un imperativo per l'azione, ma coercizione pura e semplice.

Il rapporto tra d. oggettivo e giustizia è stato ed è tuttora oggetto di discussione, nella riflessione filosofica e nella teoria generale del d.; in linea generale, l'idea che la norma, per poter funzionare adeguatamente, debba in qualche modo fondarsi sulla giustizia è stata sostenuta nell'ambito delle dottrine giusnaturalistiche. Di contro, nelle posizioni di matrice giuspositivistica è emersa la tendenza a separare la questione del d. da quella della giustizia.

2. Le principali articolazioni del diritto

Tra le varie suddivisioni del d. oggettivo rimane centrale quella tra d. pubblico e d. privato, le cui origini risalgono all'epoca romana.

2.1 Il d. pubblico Il pensiero moderno tende a considerare norme di d. pubblico quelle che regolano l'organizzazione e la funzione dello Stato o, più in generale, degli enti forniti di sovranità.

Parte fondamentale del d. pubblico è il d. costituzionale, ossia l'insieme delle norme che definiscono la forma del governo, i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini, il funzionamento degli organi supremi dello Stato e i rapporti relativi alle posizioni dei cittadini e di tutti i soggetti sottoposti all'ordinamento giuridico interno. Fonti principali del d. costituzionale sono la Costituzione, le leggi costituzionali e le sentenze della Corte costituzionale. I rapporti dello Stato e degli enti autarchici operanti come persone giuridiche pubbliche per i fini dell'amministrazione, sia tra loro sia con i privati, sono invece oggetto del d. amministrativo, che si esplica soprattutto attraverso gli atti e i provvedimenti. Particolare rilievo assume, nel d. pubblico, il d. penale, che disciplina la materia dei reati e delle pene, mentre il codice penale e le altre leggi penali individuano in maniera minuziosa le varie fattispecie aventi rilievo penale. Nell'ordinamento italiano la Costituzione detta i principi fondamentali ai quali deve attenersi la legislazione penale: legalità; irretroattività; riserva assoluta di legge formale; non ultrattività della legge penale; e responsabilità penale personale (art. 27 Cost.). Completano il quadro il principio dell'indipendenza e della precostituzione del giudice (o principio del giudice naturale), in base al quale la Costituzione fa divieto di fissare giudici per casi singoli, e il principio della territorialità, per cui la legge penale italiana obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato, salvo le eccezioni stabilite dal d. pubblico e internazionale. Il d. penale si distingue, inoltre, in generale (o comune) e speciale, a seconda che valga per tutti gli appartenenti alla comunità statale o solo per una categoria di persone in base alla loro qualità o alla speciale condizione in cui si trovano. Nel secondo gruppo rientrano, in particolare, il d. penale militare e quello della navigazione. Il complesso delle norme giuridiche che disciplinano l'attuazione del d. oggettivo, in quanto avviene attraverso il processo, è il d. processuale. Tali norme hanno in prevalenza carattere strumentale e regolano l'organizzazione, i

requisiti, l'attività degli organi chiamati ad agire nel processo, i mezzi di prova e gli effetti degli atti processuali. Il d. processuale civile, il d. processuale penale, il d. processuale costituzionale e il d. processuale amministrativo, considerati nel loro complesso e nelle loro strette relazioni, costituiscono il d. processuale semplicemente detto o d. processuale generale. Tuttavia, l'autonoma elaborazione, in distinti codici (→**codice**), delle norme processuali civili e penali fa escludere che l'una delle due legislazioni penali possa considerarsi legge comune rispetto all'altra e rende assai delicato stabilire fino a che punto i principi dell'un processo possano trasportarsi all'altro, nel silenzio della legge. Invece, è pacifico che le norme processuali civili, in quanto non abbiano carattere eccezionale, costituiscano d. comune anche per il processo amministrativo e per quello costituzionale.

2.2 Il d. privato L'insieme delle norme che regolano i rapporti fra gli individui, oppure fra essi e gli enti pubblici, qualora questi ultimi non esplicino funzioni di potere politico e sovrano, costituisce il d. privato. Esso si incentra, in particolare, sulla nozione di **persona** fisica e giuridica, in quanto soggetto di relazioni paritarie che attengono sia alla sfera personale sia a quella patrimoniale.

Branca fondamentale del d. privato è il d. civile, ossia il complesso delle norme che si applicano all'universalità dei cittadini, e che concernono: il matrimonio, la famiglia e la filiazione legittima e naturale; i d. reali, relativi cioè alla natura giuridica delle cose e alla disciplina dei d. di proprietà e di ogni altro d. sulle cose; il d. delle obbligazioni, che comprende la dottrina dei rapporti obbligatori; e il d. successorio, che contiene i principi della successione a causa di morte. Altro settore del d. privato è il d. commerciale, la cui peculiarità consiste nel regolare le attività dei soggetti economici e i relativi obblighi. Sebbene ricondotto all'interno del d. civile già dalla codificazione del 1942, il d. commerciale ha mantenuto una sua autonomia, scientifica oltre che didattica, anche in virtù della notevole dinamicità che lo caratterizza. Incentrato sull'istituto dell'impresa, e quindi sul **d. societario**, comprende, tra l'altro, le norme che regolano il mercato, la concorrenza, lo sfruttamento economico di invenzioni e creazioni intellettuali. Si fa tradizionalmente rientrare nel d. privato anche il d. del lavoro, se non altro per il suo nucleo essenziale. Esso comprende, in senso stretto, il complesso delle norme attinenti al rapporto di lavoro subordinato, incluse quelle relative alla disciplina delle fonti non statuali di regolamentazione del rapporto stesso. Alcuni autori, però, propenderebbero a riconoscere autonomia a quest'ultima parte del d. del lavoro, cui viene attribuita la denominazione di d. sindacale. Tra le fonti del d. del lavoro sono da ricordare, oltre la legge, i contratti collettivi di lavoro, e gli usi.

Con l'espressione d. dell'economia si intende invece un settore relativamente recente degli studi giuridici che analizza la regolamentazione delle attività economiche sulla base di un metodo interdisciplinare; il suo campo di indagine risulta pertanto circoscritto, in linea generale, agli ordinamenti settoriali dell'attività bancaria, finanziaria, assicurativa. Al d. dell'economia è correlato il 'metodo dell'economia nella legislazione', la cui finalità consiste nell'introdurre i concetti economici nel linguaggio giuridico.

(...)

4.4 Il d. internazionale privato Con tale espressione, coniata dal giurista americano **J. Story** (*Commentaries on the conflict of laws*, 1834), si designa l'insieme delle regole e dei principi che disciplinano i rapporti giuridici di d. privato (d. delle persone, d. della famiglia, d. delle successioni, d. dei contratti, d. delle società) aventi carattere internazionale. Come altre parti del d. interno dei singoli Stati, anche il d. internazionale privato può essere oggetto di norme internazionali. Sono tali le convenzioni di d. internazionale privato, cioè gli accordi internazionali che fanno obbligo agli Stati di introdurre nel proprio ordinamento alcune particolari norme di d. internazionale privato in modo da raggiungere la maggiore uniformità possibile delle varie legislazioni. Rientrano in questa categoria le convenzioni dell'Aia del 12 giugno 1902 per i conflitti di legge in materia di matrimonio, di divorzio e separazione personale, di tutela dei minori; quella del 17 luglio 1905 sugli effetti del matrimonio relativamente ai d. e doveri dei coniugi nei rapporti personali e patrimoniali; le due convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930 e del 19 marzo 1931 concernenti la cambiale e il vaglia cambiario, l'assegno bancario. Norme internazionali relative al d. internazionale privato possono essere contenute anche in convenzioni collettive che, in linea principale, concernono materie diverse dal d. internazionale privato, qual è per es., con i suoi art. 4 e 5, la convenzione di Ginevra del 23 ottobre 1933 sullo statuto dei profughi. Alcune materie sono regolate da trattati internazionali che sono stati elaborati in seno a varie organizzazioni internazionali, come la Conferenza dell'Aia.

Nell'ordinamento giuridico italiano, le norme fondamentali di d. internazionale privato sono racchiuse nella l. 218/1995 (di riforma del sistema italiano del d. internazionale privato), che determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del d. applicabile a fatti e rapporti che presentano elementi di estraneità, e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri (art. 1). La struttura tipica della norma di d. internazionale privato si articola attraverso due elementi: la norma, che descrive in maniera astratta, cioè per

categorie, i fatti che intende disciplinare; e il criterio di collegamento, volto a identificare l'ordinamento competente a regolare un rapporto che presenta carattere di estraneità rispetto all'ordinamento interno e che il legislatore prende in considerazione ai fini dell'individuazione dell'ordinamento straniero da richiamare.